



Comune di Casamassima

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO

“Social TAXI”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Art. 1 – Istituzione e finalità del servizio

1. Il Comune di Casamassima istituisce il Servizio di “**Social TAXI**” al fine di garantire i diritti dei cittadini maggiormente esposti al rischio di emarginazione, promuovendone l’autonomia e l’inclusione sociale.
2. Il Servizio fornito su richiesta dei cittadini residenti nel territorio comunale di Casamassima è finalizzato esclusivamente al trasporto per:
 - promuovere l’autonomia della persona a rischio di emarginazione, supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare;
 - favorire l’integrazione ed il collegamento fra i servizi sociosanitari e socioassistenziali;
 - sostenere le persone che si trovano in uno stato di sofferenza per ragioni sanitarie, economiche e sociali, accompagnandole presso:
 - presidi sanitari per esami di laboratorio, visite mediche specialistiche, cure fisiche e/o riabilitative, visite mediche generiche;
 - enti, uffici e servizi per il disbrigo di pratiche burocratiche di utilità sociale e/o previdenziale;
 - destinazioni in cui si ravvisi l’effettiva necessità del servizio in oggetto con fini sociali, socio-assistenziali e sanitari.

Il servizio è gratuito per tutti gli aventi diritto, salvo quanto specificato all’art. 4 comma 6.

Art. 2 – Titolarità del servizio

1. Il comune di Casamassima è titolare del servizio che potrà gestire tramite Associazioni, Enti del terzo settore o aziende private, individuate con le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. È garantito il principio di riservatezza, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003.

Art. 3- Requisiti di accesso al servizio

1. Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Casamassima, aventi un reddito *ISEE* in corso di validità non superiore ad €10.000,00 e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - ✓ anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
 - ✓ disabilità certificata ai sensi della normativa vigente superiore al 75%;
 - ✓ minori disabili e minori affetti da momentanea e certificata patologia invalidante, purché accompagnati da un adulto, e impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici;

- ✓ persone che presentino una condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e/o da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
 - ✓ persone con reti familiari ed informali (es. vicinato, volontariato) assenti o carenti. La rete familiare è da ritenersi carente qualora i familiari del richiedente si trovino in particolari condizioni di difficoltà (es. distanza, privi di mezzi propri oppure con scarse risorse finanziarie per accedere ad un mezzo pubblico e\o privato a pagamento) o comunque impossibilitati ad accompagnare il proprio coniunto.
2. Sono in ogni caso, esclusi dal servizio i cittadini che necessitano di assistenza sanitaria nel trasporto ovvero i cittadini che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto a mezzo di ambulanza o automedica.
 3. Il servizio di taxi sociale non costituisce un trasporto per il soccorso medico- sanitario né paramedico e non vi supplisce in alcun modo e pertanto sono esclusi coloro affetti da malattie gravi, contagiose e trasportabili con autovettura/mezzo non attrezzato per invalidi non deambulanti.
 4. Il servizio non è rivolto a coloro che necessitano e che usufruiscono del servizio trasporto garantito già dalle strutture sanitarie riabilitative e specialistiche.

Art. 4- Tipologie di trasporto

1. Il servizio di taxi sociale consente di effettuare l'accompagnamento del richiedente e del suo eventuale accompagnatore per il raggiungimento ed il rientro da strutture socio-sanitarie ed uffici pubblici.
2. I trasporti possono essere effettuati entro il territorio comunale e in territorio extra urbano e comunque nei comuni rientranti nell'area Metropolitana di Bari.
3. Per strutture socio-sanitarie si intendono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) strutture sanitarie pubbliche e private (compreso il medico di famiglia), strutture riabilitative, semiresidenziali, socio-assistenziali, laboratori di analisi.
4. Per uffici pubblici si intende qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale e comunale), sempre che le esigenze riguardi il disbrigo di commissioni burocratiche che interessino il richiedente e o un suo familiare sul quale esercita la responsabilità genitoriale ovvero risulta tutore, curatore e amministratore di sostegno.
5. L'uso del Taxi Sociale ha di norma carattere non continuativo salvo le ipotesi di accompagnamento finalizzato alla fruizione di cure mediche e/o riabilitative che prevedono la frequentazione di strutture socio-sanitarie con cadenza periodica e comunque per un max di 4 volte al mese.
6. Per situazioni particolari, che prevedono l'accompagnamento presso strutture socio-sanitarie ed uffici pubblici fuori dal territorio della provincia di Bari, è possibile autorizzare l'accesso anche in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, prevedendo una partecipazione corrisposta al gestore, che la quantifica in relazione alla distanza del luogo da raggiungere e la durata del servizio.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il taxi sociale essendo un servizio a “*chiamata*” non prevede percorsi predefiniti. Di norma è attivo 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, in base alle richieste pervenute, dalle ore 7:00 alle 18:00, escluso i giorni festivi.
2. Il Gestore è tenuto, a richiesta del Comune, a discutere l’organizzazione del servizio ed a tenere conto di eventuali suggerimenti che non comportino maggiori oneri finanziari. A tal proposito possono essere programmati incontri per suggerire miglioramenti del Servizio.
3. Il servizio inizia dalla residenza dell’utente, prevede l’accompagnamento presso una delle destinazioni indicate nel precedente articolo e termina con il rientro alla residenza dell’utente medesimo.
4. Il servizio può prevedere il trasporto di più persone nella medesima fascia oraria e luogo se le prenotazioni coincidono; nel caso sia prevista per l’utente un tempo di attesa per il disbrigo legato al trasporto, l’operatore, a discrezione dello stesso, può svolgere nel frattempo, altri trasporti o decidere per il rientro del mezzo, con successiva presa in carico per il rientro.
5. I soggetti che fruiscono del servizio devono essere obbligatoriamente accompagnati da altre persone/ *caregiver* (esercenti la responsabilità genitoriale, tutori, familiari o loro delegati) nei seguenti casi: minori, persone incapaci di intendere e volere, utenti con patologie psichiche.
6. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, l’utente ha facoltà di richiedere il trasporto di un accompagnatore. In tal caso nella domanda di accesso al servizio dovrà essere segnalata la presenza dell’accompagnatore; in mancanza non verrà effettuato il trasporto dell’accompagnatore.
7. Gli accompagnatori facenti parte della rete familiare dell’utente richiedente dovranno dichiarare, consapevoli delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci (*D.P.R. 445/2000 e succ.mod.*), di non essere in possesso della patente di guida oppure di non aver disponibilità di alcun mezzo di trasporto.

Art. 6 - Accesso al servizio

1. Per accedere al servizio il richiedente deve presentare apposita domanda allo sportello di Segretariato sociale attivo presso il Servizio socio-culturale - Servizi alla persona del comune o a mezzo pec, all’indirizzo: serviziociali.comune.casamassima@pec.it, mediante compilazione e sottoscrizione di moduli all’uopo predisposti, accompagnati da copia di documento di identità, dall’attestazione *ISEE* in corso di validità e da eventuale documentazione giustificativa per l’accesso al servizio.
2. All’interno della domanda il richiedente dovrà altresì attestare mediante autodichiarazione resa ex artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000:
 - dati anagrafici;
 - situazione di difficoltà provvisoria e/o permanente di spostamento;
 - eventuale assenza di una rete familiare e informale (es: vicinato, volontariato);

- idonea documentazione socio-sanitaria attestante il possesso dei requisiti di accesso al servizio di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. Qualora il richiedente versi in una delle condizioni indicate al comma 6 dell'art. 6 del presente regolamento, nella domanda di accesso dovranno essere indicati, a pena di nullità, i dati anagrafici dell'accompagnatore.
 4. Una volta accertati i requisiti di accesso, l'Ufficio competente inserirà in un elenco i soggetti ritenuti idonei a fruire del servizio ed invierà al gestore la comunicazione di ammissione.
 5. Successivamente l'utente ammesso potrà fruire del servizio, previa richiesta di trasporto, formulata al Servizio Sociale e all'Ente gestore, almeno sei giorni prima della data dell'accompagnamento.
 6. L'ente gestore dovrà comunicare, entro 5 giorni dalla richiesta, l'accettazione del giorno e dell'orario richiesto per il trasporto sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste, nonché dell'urgenza delle esigenze degli utenti.

Art. 7 - Priorità

1. Nel caso in cui vengano presentate all'Ufficio competente più richieste di trasporto relative alla medesima giornata e le stesse non possano, anche dilatando i tempi di attesa per i singoli assistiti, essere soddisfatte, si considera prioritaria la richiesta effettuata con il maggiore anticipo.

Art. 8 - Norme di comportamento

Per una ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai richiedenti:

- ✓ gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
- ✓ gli utenti devono rispettare gli orari previsti per il trasporto nonché comunicare tempestivamente ogni variazione di date, orari, eventuale sospensione del servizio, nonché cambio del domicilio con il massimo anticipo possibile (*almeno 2 giorni prima della prenotazione*), salvo casi di particolare ed eccezionale urgenza adeguatamente motivati ed inoltre comunicare variazioni sostanziali intervenute successivamente all'avvio del servizio tali da incidere sull'erogazione del servizio stesso.

Art. 9 - Sospensione del servizio

1. La sospensione del servizio può avvenire:
 - in seguito ad accertati comportamenti scorretti;
 - in mancata esibizione della documentazione richiesta;
 - in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale/ente gestore di

- assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con congruo preavviso;
- impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare la continuazione del servizio per mancanza di risorse economiche.
2. Il servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione/ente gestore da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Art. 10- Esclusione dal servizio

1. L'esclusione dal servizio potrà essere disposta in caso di:

- sospensione dal servizio disposta per due volte nel corso di un semestre nei confronti dell'utente;
- omessa comunicazione della disdetta della prenotazione per due volte nel corso di un semestre;
- sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità che legittimano la richiesta di trasporto.

Art. 11- Norme finali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza ai sensi della vigente normativa.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.